



STATUTO

Denominazione - Sede

Art. 1

E' costituita con sede a Carbonera, Vicolo Ciardi 5, una Associazione Sportiva Dilettantistica, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di "Circolo ARCI – UISP di Carbonera".

Scopo - Oggetto

Art. 2

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'associazione si propone di:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini di Carbonera e non, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) organizzare iniziative, servizi, attività sportive dilettantistiche, didattiche, culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, sportive e di svago dei soci e dei cittadini;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive e non di vario genere.

Soci

Art. 4

Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) non rinnovi la tessera o che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote sociali;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Fondo Comune**Art. 9**

Il fondo comune e' indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale**Art. 10**

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno solare successivo. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve

essere approvato dall'Assemblea degli associati entro otto mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Art. 12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono convocate mediante avviso scritto distribuito presso le sedi delle attività almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

Art. 13

L'assemblea ordinaria:

- a) indica le linee di sviluppo del Circolo;
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) approva il rendiconto economico-finanziario;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o Sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- f) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i otto mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 14

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, secondo il principio del voto singolo, in regola con il tesseramento. Non sono ammesse deleghe al voto. Possono intervenire all'Assemblea anche i genitori dei soci minorenni, senza diritto di voto.

Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio stesso può cooptare fino

a 2 soci in sostituzione e 2 soci in aggiunta come nuovi membri. E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Presidente

Art. 18

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo dal Consiglio stesso. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Scioglimento

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea, la cui validità è data da qualsiasi numero di partecipanti, con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano dei fini sociali sportivi, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Norma finale

Art. 20

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

*Approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci – Carbonera 10 ottobre 2006.
Registrato Agenzia delle Entrate di Treviso il 18/10/2006 al n. 10932 Priv.S.3^.*